

IL GIUDICE DI PACE di Catanzaro
Ordinanza del 3 novembre 2011

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2011;

Vista l'eccezione preliminare sollevata dall'attore in merito alla illegittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 nonché degli articoli 4 e 16 del decreto ministeriale n. 180/2010, per la violazione degli articoli 77, 24, 3 e 97 Cost.;

Rilevato che la materia oggetto della presente domanda, ovvero la richiesta di indennizzo derivante da contratto assicurativo, rientra nell'ambito di applicazione della disposizione contemplata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, che così recita: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di ... , contratti assicurativi ... e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ... L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' già iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ...»;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da parte attrice;

Rilevata, infatti, l'evidente violazione degli articoli 76 e 77 Cost. per il contrasto tra la legge delega ed il decreto legislativo n. 28/2010, nella misura in cui, mentre l'art. 60 della legge n. 69/2009 (legge delega) al terzo comma, lettera a) prescrive che nell'esercizio della delega il Governo si attenga, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo « ... a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia», l'art. 5 decreto legislativo n. 28/2010 concepisce invece il procedimento di mediazione quale momento propedeutico alla domanda giudiziale, rischiando di compromettere l'effettività della stessa tutela giudiziale e condizionando in concreto il diritto di azione;

Osservato, ancora, l'evidente contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto nel prevedere, l'art. 16 del decreto ministeriale n. 180/2010, che il tentativo di conciliazione abbia un costo, non meramente simbolico, subordina l'esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di danaro, con ciò contravvenendo, peraltro, a quanto sancito nella sentenza n. 67 del 29 novembre 1960 della Corte costituzionale, che ebbe modo di chiarire che lo Stato non può pretendere denari per la funzione giurisdizionale civile, se non nel caso di tributi giudiziari o cauzioni;

Osservato, poi, come l'esborso previsto per la media-conciliazione non e' destinato allo Stato bensì ad un organismo che potrebbe avere addirittura natura privata, in spregio del principio fissato dalle sentenze n. 522/02 e n. 333/01 Corte Cost., secondo cui l'esborso deve essere «razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione»;

Ravvisata, infine, la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto l'art. 16 del decreto ministeriale n. 180/2010, concernente i criteri di determinazione delle indennità, suddivide le stesse in «spese di avvio del procedimento» e «spese di mediazione», laddove le prime sono dovute da «ciascuna parte» ma sono versate «dall'istante al

momento del deposito della domanda» (secondo comma), mentre le seconde «sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento», dunque espressamente prevedendo che la parte convenuta possa non aderire al procedimento, ed in conclusione ponendo su piani diversi, e così trattandole diversamente, la parte attrice rispetto a quella convenuta;

Rendendosi, a questo punto, necessaria la sospensione del giudizio.

P.Q.M.

Pronunciando nel giudizio in epigrafe, così dispone:

1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 decreto legislativo n. 28/2000 in relazione agli articoli 24 e 77 Cost.;

2. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16/4 del decreto ministeriale n. 180/2010 in relazione agli articoli 3 e 24 Cost.;

3. sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

4. ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Catanzaro, addì 26 ottobre 2011

Il Giudice di pace: Marinaro